

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2015 — Deutsche Börse/Commissione

(Causa T-175/12) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Concentrazioni — Settore degli strumenti finanziari — Mercato europeo dei derivati — Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno — Valutazione degli effetti dell'operazione sulla concorrenza — Guadagno in termini di efficienza — Impegni»)

(2015/C 171/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Börse AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: C. Zschocke, J. Beninca e T. Schwarze, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, V. Bottka, N. Khan e B. Mongin, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Icap Securities Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: C. T. Riis-Madsen, avvocato, e S. Stephanou, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 440 della Commissione, del 1° febbraio 2012, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e l'accordo SEE (caso COMP/M.6166 — Deutsche Börse/NYSE Euronext).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deutsche Börse sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione europea e dell'Icap Securities Ltd.

⁽¹⁾ GU C 174 del 16.6.2012.

Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2015 — Mammoet Salvage/Commissione

(Causa T-234/14) ⁽¹⁾

(«Ricorso per carenza e per risarcimento danni — Responsabilità contrattuale — Responsabilità extracontrattuale — Eccezione d'irricevibilità — Ottavo Fondo europeo per lo sviluppo — Lavori per la rimozione di 74 relitti nella baia di Nouadhibou — Contratto concluso tra la ricorrente e la Mauritania e autorizzato dalla Commissione per finanziamento da parte dell'Unione — Esecuzione del contratto — Proroga del termine finale delle obbligazioni di pagamento dell'Unione a titolo del contratto — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»)

(2015/C 171/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Mammoet Salvage BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Kuypers e A. Schadd, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: P. Van Nuffel e S. Bartelt, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda basata sull'articolo 265 TFUE diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal dare seguito alla domanda della ricorrente di prolungare la durata delle obbligazioni di pagamento dell'Unione a titolo del contratto di lavori di rimozione di 74 relitti dalla baia di Nouadhibou (Mauritania), concluso tra la ricorrente e la Repubblica islamica di Mauritania e autorizzato dalla Commissione per finanziamento nell'ambito dell'ottavo Fondo europeo per lo sviluppo, nonché, in subordine, una domanda di condanna della Commissione, a titolo della responsabilità contrattuale dell'Unione, a pagare alla ricorrente le fatture emesse a titolo del contratto summenzionato, e, in ulteriore subordine, una domanda diretta a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Mammoet Salvage è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 184 del 16.6.2014.

Ricorso proposto il 17 febbraio 2015 — European Dynamics Luxembourg e Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-74/15)

(2015/C 171/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinoion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: I.Ampazis e M. Sfyri, avvocati)

Convenuto: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della Commissione (ESTAT/G0/MHF/GI/MH/nf D (2014) del 8 Dicembre 2014), notificata alle ricorrenti in allegato al modulo informativo integrativo per il cliente DESIS III-000455-6000494078-REQ-01-CINF-03 del 9 dicembre 2014, che ha respinto la loro offerta in relazione alla richiesta di servizi N. DESIS III-000455-6000494078-REQ-01 nell'ambito del contratto quadro ESP DESIS III lotto n. 4,
- Annullare la decisione della Commissione, notificata alle ricorrenti in allegato al modulo informativo integrativo per il cliente DESIS III-000485-6000494078-REQ-01-CINF-02 del 12 dicembre 2014, che ha respinto la loro offerta in relazione alla richiesta di servizi n. DESIS III-000485-6000494078-REQ-01, nell'ambito del contratto quadro ESP-DESI III lotto n. 4,
- Condannare la Commissione al risarcimento dei danni patiti dalle ricorrenti per la perdita di opportunità nel caso DESIS III-000485-6000494078-REQ-01-CINF-02, nella somma di EUR 12 000,00, oltre a interessi,
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese legali delle ricorrenti e degli altri costi e spese sostenute in connessione a tale ricorso, anche qualora il presente ricorso fosse respinto.